

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELCOVATI

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

**Capo 5: Regolamento DISCIPLINARE – IMPUGNAZIONI -
ORGANO DI GARANZIA**

COME MODIFICATO DAL D.P.R. 8 agosto 2025, N. 134

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 12 del 3 novembre 2025

Capo 5: REGOLAMENTO DISCIPLINARE – IMPUGNAZIONI – ORGANO DI GARANZIA

Art. 23 – Principi fondamentali

La scuola è una comunità di ricerca e di esperienza sociale ispirata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono. Si ritiene che alcuni elementi siano di particolare importanza nel processo di formazione generale dello studente: la responsabilità educativa deve essere condivisa dai singoli operatori scolastici e dai genitori; va riconosciuta e rispettata la dignità dell'alunno anche in caso di "mancanze". Le sanzioni disciplinari devono avere finalità educative, tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; vanno valorizzati situazioni, comportamenti positivi che siano indice di sviluppo della personalità dell'alunno e elementi che possano essere significativi anche per una autovalutazione.

Art. 24 – Comportamenti sanzionabili e relative sanzioni

Si individuano tre gruppi di mancanze.

Mancanza scolastica: dimenticare di eseguire i compiti, di portare il materiale, giustificare le assenze, non essere puntuali, non essere precisi nei rapporti di corrispondenza scuola-famiglia. Gli insegnanti, in base a quanto concordato in sede di Consiglio di classe, sceglieranno il tipo di sanzione più idonea, dal richiamo verbale alla comunicazione a casa, in rapporto anche alla frequenza della mancanza e annoteranno sul registro di classe in modo da informarne i colleghi.

Mancanza comportamentale: mancanza di rispetto nei confronti di sé, dei compagni, dei docenti, del capo d'Istituto, del personale non docente e dei genitori. Il docente che avrà rilevato la mancanza, dopo un colloquio con l'alunno, procederà ad un richiamo scritto e informerà il Consiglio di Classe; in casi più gravi chiederà l'intervento del Capo d'Istituto, informando la famiglia. Il Capo d'Istituto, dopo avere ascoltato in un colloquio l'alunno, il docente e il coordinatore, valuterà la possibilità di un'eventuale convocazione della famiglia; il Consiglio di classe esaminerà la modalità adeguata a individuare l'eventuale sanzione in lavori utili per la comunità scolastica. Il Consiglio di classe stabilirà i tempi e designerà le persone che accompagneranno l'alunno nel percorso formativo. Si contempla la possibilità di un eventuale allontanamento, con riferimento alla procedura prevista.

Il Consiglio di Classe dovrà contestualmente all'allontanamento:

- definire tempi e modi per la riflessione dell'alunno sul proprio comportamento e sull'impegno fattivo a recuperare i rapporti con le persone;
- attuare un percorso di lavoro scolastico personale volto al recupero o approfondimento di quanto previsto dai docenti del Consiglio di classe.

Mancanze verso la comunità: mancanze che mettano a rischio la sicurezza e/o danneggino l'ambiente scolastico. Il Capo d'Istituto provvederà a convocare i genitori e, in sede di colloquio, valuterà l'entità dei danni e l'eventuale risarcimento economico e/o una sanzione, deliberata dal Consiglio di classe, che consenta allo studente di riflettere sulla mancanza.

Art. 25 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari i genitori, o chiunque vi abbia interesse, possono presentare ricorso all'organo di garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione.

La sanzione irrogata viene sospesa nel caso in cui il genitore manifesti l'intenzione di presentare ricorso.

L'organo di garanzia deve decidere in merito al ricorso entro 10 giorni dalla sua presentazione.

Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'organo di garanzia è presieduto, di norma, dal Dirigente Scolastico (o da un suo sostituto) ed è composto da un docente (designato dal Consiglio di Istituto) e da due rappresentanti dei genitori (eletti secondo le modalità del regolamento applicativo).

L'Ufficio Scolastico Regionale decide in merito ai reclami proposti dai genitori contro il mancato rispetto dello "Statuto delle studentesse e degli studenti".

Allegato al capo 5 - STATUTO delle STUDENTESSE E degli STUDENTI della SCUOLA SECONDARIA (estratto)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, N.249

come modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134

Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

art. 1 - Vita della comunità scolastica

- ✓ *La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.*
- ✓ *La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica sociale e culturale.*

art. 2 - Diritti

- ✓ *Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.*
- ✓ *La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.*
- ✓ *Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.*
- ✓ *Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.*
- ✓ *Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.*
- ✓ *La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:*
 - a) *un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;*
 - b) *offerte formative aggiuntive e integrative anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;*
 - c) *iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;*
 - d) *la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità;*
 - e) *la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;*
 - f) *servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;*
 - g) *l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza*

art. 3. – Doveri

- ✓ *Gli studenti sono tenuti a frequentare, regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.*
- ✓ *Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi*
- ✓ *Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.*

- ✓ *Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti*
- ✓ *Gli studenti sono tenuti ad utilizzare-correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.*
- ✓ *Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.*

art. 4. - Disciplina - come modificato dal DPR 134/2025

- ✓ I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- ✓ La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
- ✓ In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- ✓ Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità e della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
- ✓ Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni per un periodo inferiore a quindici giorni sono sempre adottati dal consiglio di classe quelle superiori ai 15 giorni dal consiglio di istituto.
- ✓ Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto con due soluzioni diverse (fino a 2 giorni oppure da 3 a 15 giorni) solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
- ✓ Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
- ✓ Nei periodi di allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni si prevedono attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.
- ✓ Nei periodi di allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni si prevedono attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture ospitanti convenzionate o, nel caso di loro indisponibilità, presso la scuola a favore della comunità scolastica
- ✓ L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- ✓ Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- ✓ Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono IRRORATE dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

art. 5 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso da parte dei genitori nella scuola secondaria di I grado, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione; ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante dei genitori nella scuola media.

art. 6 -Disposizioni finali

I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione, dei genitori nella scuola secondaria di I grado.
